

# STATUTO

## GEA PATRIMONIO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01812470506

Numero Rea: PI - 157137

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2009 - Statuto completo .....	2
--	---

---di approvare, pertanto, il seguente nuovo testo del comma 1 del suddetto articolo:

**"Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea e nei limiti di quanto previsto dalla Legge, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero a un Amministratore Unico."

Lo statuto sociale, nella sua redazione aggiornata conseguente alla modifica come sopra deliberata, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

L'Amministratore Unico viene delegato ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni richieste dalle competenti autorità in sede di pubblicazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,10 (diciassette e minuti dieci).

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Richiesto, di questo verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli per sei facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva. Il verbale stesso viene sottoscritto alle ore 17,15 (diciassette e minuti quindici).

Firmato: Cesare CAVA

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione**

Ai sensi dell'art. 113, comma 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una Società a Responsabilità Limitata, a capitale interamente pubblico, denominata

**Gea Patrimonio S.r.l.**

**Art. 2 - Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Pisa.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimere quelle esistenti.

**Art. 3 - Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di seguenti servizi:

- a) la proprietà e la gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni immobiliari strumentali ed afferenti alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali;
- b) la proprietà e la gestione patrimoniale, in particolare, delle reti e degli impianti, di immobili e diritti

immobiliari relativi al servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti, compresi impianti relativi alla termovalorizzazione, alla captazione del biogas e alla produzione di energia elettrica.

La società può ricevere, a titolo di conferimento da parte degli enti locali soci, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ad altri servizi pubblici locali, nonché altre dotazioni immobiliari.

Alla società, gli enti locali possono anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113, co. 5, T.U.E.L..

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

a) acquisire ed iscrivere nel proprio attivo i diritti di utilizzo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniale di cui è titolare, conferiti a fronte di aumento di capitale e nell'ammontare risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343, codice civile.

b) svolgere ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non sia impedita dalle vigenti leggi;

c) eseguire ogni altra operazione o servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti, impianti o strutture specifici, sia direttamente che indirettamente.

d) compiere operazioni commerciali, immobili e finanziarie; rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi; assumere finanziamenti e mutui passivi; assumere partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie.

#### **Art. 4 - Durata**

La Società ha durata fino al 31.12.2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.

#### **Art. 5 - Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), diviso in quote di valore unitario non inferiore a un euro.

#### **Art. 6 - Variazione del Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

Ai sensi dell'art. 113, comma 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società deve mantenersi a capitale interamente

pubblico.

**Art. 7 - Quote**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**Art. 8 - Trasferimenti e prelazione**

Qualora un socio intenda trasferire a enti non soci, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle quote di nuova emissione in caso di aumento del Capitale Sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito) e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, per mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci per mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte degli enti pubblici territoriali locali, della totalità delle quote.

**Art. 9 - Titoli di debito**

La Società potrà emettere titoli di debito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2483, codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti. La relativa competenza è attribuita all'organo amministrativo.

**Art. 10 - Organi della Società**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Amministratore Unico
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- l'Amministratore Delegato
- il Collegio Sindacale

**Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci ne rappresenta l'universalità e le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio purchè non amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

**Art. 12 - Convocazione delle Assemblee**

Ai fini del presente statuto l'Assemblea è straordinaria quando il verbale, per disposizione di legge, deve essere redatto da notaio o da segretario comunale; in tutti gli altri casi l'Assemblea è ordinaria.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2479-bis, codice civile.

La convocazione è fatta con avviso, inviato ai Soci, agli amministratori e ai sindaci a mezzo raccomandata a.r. ricevuta da ciascun avente diritto almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

**Art. 13 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

1 - approva i bilanci nonchè i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

2 - nomina l'Amministratore Unico ovvero stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra il minimo ed il massimo previsto dall'art. 16, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;

3 - determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; il compenso degli amministratori può comprendere una indennità di fine mandato; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

4 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

5 - approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;

6 - delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo e in particolare, qualora l'Organo Amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quell'oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; quando la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di Capitale Sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 14 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla Legge.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo delle competenze indicate al successivo art. 18 non fa venir meno la competenza principale dell'assemblea straordinaria che, su proposta dell'Organo Amministrativo o su convocazione richiesta dai Soci, mantiene il potere di deliberare in materia.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno l'80% del Capitale Sociale.

#### **Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti; il presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio, ai sensi di Legge.

E' compito del Presidente constatare la validità

dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'assemblea.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio o video e, salvo specifiche disposizioni dell'eventuale regolamento approvato dall'assemblea, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, purchè tali da consentire a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Delle persone così intervenute e delle modalità di intervento è dato atto nel verbale.

Il voto per corrispondenza è ammesso e disciplinato con regolamento approvato ai sensi dell'art. 2364, n. 6, Codice Civile.

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea e nei limiti di quanto previsto dalla Legge, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero a un Amministratore Unico.

Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.

**Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) di Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società e enti al cui capitale la Società partecipa;
- la nomina dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da recapitare almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio disciplina le modalità di intervento alle sue riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

**Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le decisioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

**Art. 19 - Amministratore Delegato.**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge, ad uno o più Amministratori Delegati.

Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17 2° comma.

A ciascun Amministratore Delegato spetta la rappresentanza

della Società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita.

L'Amministratore Delegato può costituire procuratori.

**Art. 20 - Amministratore Unico**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

**Art. 21 - Collegio Sindacale**

Quando obbligatorio per legge l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due membri supplenti. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

**Art. 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini di Legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del Bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis, Codice Civile.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea nei termini di cui al precedente art. 13.

**Art. 23 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, risultanti dal Bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci, in proporzione alle quote possedute, con i criteri che verranno stabiliti dall'Assemblea.

L'assemblea inoltre, detratta la riserva legale, potrà decidere di destinare gli utili all'attuazione dei programmi rientranti negli scopi statutari.

**Art. 24 - Scioglimento**

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di Legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

**Art. 25 - Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi soci saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati, quanto ai primi due, su istanza di parte da Presidenti di Tribunale, da Presidenti di Camera di Commercio, da Presidenti di Ordine degli Avvocati, da Presidenti di Ordine dei Dottori Commercialisti o da Presidenti di Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali e, quanto al terzo, dagli arbitri già nominati. Il collegio

giudicherà secondo rito. Si applicano le disposizioni  
dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.

Firmato: Cesare CAVA

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)